

C O M U N E D I S E S T U

(PROVINCIA DI CAGLIARI)

REGOLAMENTO

PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI

COLLABORAZIONE AUTONOMA

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 163 in data 14.10.2011

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i limiti, i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma, in conformità a quanto previsto dall'articolo 7, commi 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e dall'articolo 3, commi 54, 55, 56 e 57 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dagli articoli 46 e 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché dagli articoli 21, comma 2, e 22, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
2. Il presente Regolamento è predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio con deliberazione n. 07 del 10.02.2011.

Articolo 2 - Definizioni

1. Gli incarichi si distinguono in base alle seguenti tipologie:
 - a. **incarichi di studio** quando oggetto della prestazione è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale il prestatore d'opera illustra i risultati dello studio e le soluzioni proposte,
 - b. **incarichi di ricerca** che presuppongono la preventiva definizione di un programma da parte dell'amministrazione,
 - c. **incarichi di consulenza** che si sostanzia nella resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su specifiche questioni da parte di esperti;
 - d. **incarichi di collaborazione** non configurabili come studio, ricerca e consulenza.

Articolo 3 – Tipologia di incarico

1. Gli incarichi sono affidati e disciplinati mediante le seguenti forme contrattuali:
 - a. **contratto di lavoro autonomo** quando le prestazioni oggetto dell'incarico sono rese da soggetti in possesso di partita IVA che esercitano abitualmente attività che siano connesse con l'oggetto delle prestazioni stesse;
 - b. **collaborazione di natura coordinata e continuativa** (co.co.co.): rapporto di lavoro autonomo, che si concretizza in una prestazione d'opera intellettuale resa con continuità e sotto il coordinamento del Comune di Sestu (committente), senza che intercorrano vincoli di subordinazione;
 - c. **prestazione occasionale**, quando la prestazione oggetto dell'incarico è resa da soggetto che non svolge in via abituale attività professionale di lavoro autonomo e che si obbliga a compiere, in modo occasionale ed episodico, una attività, con lavoro prevalentemente proprio, in assenza di vincolo di subordinazione e di

coordinamento con il committente.

Articolo 5 – Presupposti di legittimità per il conferimento degli incarichi

1. L'Amministrazione può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a. l'incarico sia previsto negli strumenti di programmazione approvati dal Consiglio comunale, oppure si riferisca ad attività istituzionali stabilite dalla legge;
 - b. l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione, ad obiettivi specifici e determinati e risulti coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione medesima;
 - c. la prestazione abbia natura temporanea e altamente qualificata e siano preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Quest'ultimo deve essere strettamente correlato alla professionalità richiesta; deve inoltre essere prevista la verifica del raggiungimento del risultato;
 - d. l'Amministrazione abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno.
2. I soggetti incaricati ai sensi del presente Regolamento devono essere in possesso dei requisiti culturali e professionali di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 46 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
3. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il responsabile dell'unità organizzativa che ha stipulato i contratti.
4. I presupposti che legittimano il ricorso agli incarichi devono trovare adeguata indicazione nella relativa determinazione di incarico.

Articolo 6 – Programmazione degli incarichi

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento possono essere conferiti solo per lo svolgimento di attività istituzionali stabilite dalla legge o previste in un programma approvato dal Consiglio comunale, ai sensi dall'articolo 3, comma 55, della legge 24

dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 46 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. La deliberazione di approvazione del programma indicato al comma precedente costituisce allegato al bilancio di previsione e deve trovare riscontro nel bilancio preventivo annuale, nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale.
3. In alternativa all'approvazione di uno specifico programma, l'Amministrazione può inserire la programmazione degli incarichi nella relazione previsionale e programmatica.
4. Dopo l'approvazione del bilancio, in presenza di ulteriori e diverse esigenze, sarà necessario procedere alla modifica della programmazione di cui sopra con apposita deliberazione del Consiglio comunale.

Articolo 7 – Limiti di spesa

1. Il limite massimo della spesa per gli incarichi di cui al presente Regolamento è fissato nel bilancio di previsione, ai sensi dall'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 46 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 tenuto conto di quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Articolo 8 - Competenza per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi vengono conferiti dai Responsabili delle unità organizzative che intendono avvalersene per la realizzazione degli obiettivi assegnati con il Piano esecutivo di gestione e nel rispetto dei limiti di spesa contenuti nel medesimo.

Articolo 9 – Accertamento utilizzo risorse interne

1. Preliminarmente all'avvio della procedura per l'eventuale conferimento dell'incarico, deve essere attestata l'impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'amministrazione.
2. A tal fine, il Responsabile dell'unità organizzativa che intende conferire l'incarico deve inviare a tutti i responsabili di unità organizzativa una sintetica nota nella quale sono specificate: la finalità dell'incarico, il profilo professionale e le caratteristiche curriculari richieste, nonché la durata prevista per lo svolgimento dell'incarico.
3. Ricevuta la richiesta, i Responsabili interpellati provvederanno ai necessari accertamenti comunicandone l'esito al richiedente entro il termine tassativo di cinque giorni.

4. Scaduto il termine di cui sopra, anche in assenza di comunicazione da parte degli altri responsabili, il Responsabile dell'unità organizzativa dà avvio alla procedura di conferimento dell'incarico, fatte salve eventuali responsabilità a carico di chi ha omesso la segnalazione di cui al precedente comma.

Articolo 10 – Procedura di individuazione delle professionalità

1. Il Responsabile dell'unità organizzativa che intende conferire l'incarico, previa verifica dei presupposti di cui agli articoli 5 e 9, predispone un apposito avviso – da approvare con apposita determinazione - nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
 - a. definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
 - b. gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c. la tipologia del rapporto e la durata dell'incarico;
 - d. luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
 - e. compenso per la prestazione ed eventuali informazioni correlate quali la periodicità, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
 - f. indicazione dell'unità organizzativa di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
3. L'avviso dovrà contenere, inoltre, il giorno dell'eventuale colloquio, le materie e le modalità di svolgimento qualora, in aggiunta alla comparazione dei curricula, si ritenga opportuno sottoporre i partecipanti allo svolgimento di un colloquio.
4. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 - a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b. godere dei diritti civili e politici;
 - c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

- d. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta;
 - f. non trovarsi nella situazione di incompatibilità prevista dall'articolo 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e ss.mm.ii.
5. Per il conferimento di più incarichi che superino il limite massimo nel medesimo anno allo stesso soggetto, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 21, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Articolo 11 - Corrispettivo

1. Il corrispettivo della prestazione è stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, facendo anche riferimento ai valori remunerativi di mercato o, in assenza di questi, ai compensi corrisposti dall'Amministrazione per prestazioni riconducibili a quelle oggetto del contratto, tenendo conto anche degli oneri previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro, fermo restando la necessità che sia proporzionato all'attività da svolgere nonché alle utilità conseguite dall'Amministrazione.

Articolo 12 – Selezione degli esperti

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure selettive con comparazione dei "curricula" professionali e, ove ritenuto opportuno, sulla base di un successivo colloquio dei partecipanti alla selezione.
2. Il Responsabile dell'unità organizzativa competente procederà alla valutazione, in ragione della particolare tipologia di incarico da affidare, sulla base di uno o più dei criteri di seguito riportati:
- a. abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
 - b. caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - c. riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
 - d. ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione.
3. In relazione alla peculiarità dell'incarico, potranno essere individuati ulteriori criteri di comparazione.
4. I criteri di valutazione dovranno in ogni caso prediligere l'esigenza di assicurare le
- Comune di Sestu – Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma

professionalità più idonee alla soddisfazione dei fabbisogni dell'Amministrazione.

5. Nel caso in cui si proceda alla selezione per titoli e colloquio, sono valutati preventivamente i titoli ed al colloquio sono ammessi solo i candidati che hanno conseguito il punteggio più elevato nel numero massimo di 15 (quindici).
6. La scelta del soggetto a cui affidare l'incarico è effettuata dal Responsabile dell'unità organizzativa competente, con l'eventuale ausilio di una commissione di esperti, se ritenuta necessaria in ragione dell'oggetto dell'incarico, sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti.

Articolo 13 – Esclusione dal ricorso a procedure comparative

1. Si può prescindere dall'esperimento della procedura comparativa nei seguenti casi:
 - a. in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione dell'attività connessa all'incarico da conferire, non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative, sempre che l'urgenza non sia imputabile a ritardo dell'Amministrazione;
 - b. quando, a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa, per qualsiasi motivo, l'individuazione dell'incaricato non abbia avuto luogo, purché non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico;
 - c. per attività comportanti prestazioni di natura specialistica, culturale o artistica non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del collaboratore o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
 - d. quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso; in tal caso le attività complementari possono essere affidate senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale, a condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi od ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale;
 - e. quando la figura professionale richiesta può essere reperita utilizzando una graduatoria vigente presso l'Amministrazione comunale, nel rispetto dell'ordine di utilizzo dei candidati della graduatoria stessa;
 - f. per attività di consulenza o formazione delle risorse umane rese necessarie da innovazioni normative o organizzative in considerazione dell'aspetto fiduciario dell'incarico medesimo.

Articolo 14 – Formalizzazione dell’incarico

1. Il Responsabile approva con determinazione le risultanze del procedimento di selezione e lo schema di contratto.
2. L’incarico è formalizzato mediante la sottoscrizione di un contratto nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
3. Il contratto, stipulato in forma scritta, deve contenere i seguenti elementi:
 - a. le esatte generalità del contraente;
 - b. la precisazione della natura dell’affidamento dell’incarico: autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
 - c. il termine di esecuzione della prestazione e/o durata dell’incarico, che si risolve automaticamente alla scadenza del termine indicato, senza obbligo di preavviso;
 - d. il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
 - e. l’oggetto della prestazione professionale, secondo le indicazioni del programma o progetto;
 - f. le modalità specifiche di esecuzione, di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
 - g. i profili inerenti la proprietà dei risultati nel caso di incarichi professionali;
 - h. le responsabilità dell’incaricato in relazione alla realizzazione delle attività nel caso di incarichi professionali;
 - i. l’ammontare del corrispettivo e gli eventuali rimborsi spese nonché i termini e le modalità per la relativa liquidazione;
 - j. la determinazione delle penali pecuniarie nel caso di incarichi professionali e le modalità della loro applicazione, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni;
 - k. la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
 - l. il foro competente in caso di controversie.
4. I contratti di consulenza sono efficaci dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito web dell’Amministrazione. (art. 3, comma 18, legge 24.12.2007, n. 244).

Articolo 15 - Durata del contratto e verifica esecuzione e buon esito dell'incarico

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. L'Amministrazione, ove ravvisi un motivato interesse, può prorogare la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. Il Responsabile dell'unità organizzativa competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
5. Il Responsabile verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Articolo 16 – Registrazione e pubblicità degli incarichi

1. I provvedimenti per il conferimento di incarichi di cui al presente Regolamento devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione.
2. In assenza di pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
3. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione deve contenere i seguenti dati:
 - a. l'unità organizzativa di riferimento;
 - b. nome e cognome del soggetto a cui è stato affidato l'incarico;
 - c. oggetto e durata dell'incarico;
 - d. importo del compenso previsto ed erogato;
 - e. provvedimento di conferimento dell'incarico e di liquidazione del compenso.

4. Presso il settore Affari generali e personale è istituito il registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti dall'Amministrazione, in virtù del presente regolamento.

Articolo 17 – Controlli dell'organo di revisione e della Corte dei Conti

1. Le determinazioni inerenti il conferimento di incarichi di cui al presente Regolamento sono trasmesse al Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'art. 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Le determinazioni di spesa di importo superiore a 5.000 euro, iva esclusa, sono, altresì, trasmesse, entro 30 (trenta) giorni dalla loro adozione alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, ai fini del controllo sulla gestione, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. La trasmissione degli atti di cui al precedente comma è curata dal responsabile dell'unità organizzativa che ha adottato la relativa determinazione.

Articolo 18 - Esclusioni

1. Il presente Regolamento non si applica ai seguenti incarichi, per i quali il Responsabile dell'unità organizzativa applicherà la disciplina specifica di riferimento, ove esistente:
 - a. agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente e per le relative domiciliazioni;
 - b. agli incarichi professionali di progettazione e pianificazione, di direzione lavori e collaudi disciplinati dal D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni ovvero dalla legge regionale 7 agosto 2007, n. 5;
 - c. agli incarichi conferiti ad esperti in qualità di componenti di commissioni di concorso e di gara indette dal Comune;
 - d. agli incarichi di cui all'art. 90 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - e. agli appalti di servizi disciplinati dal D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni ovvero dalla legge regionale 7 agosto 2007, n. 5;
 - f. agli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

Articolo 19 – Disposizione finale

1. Il presente Regolamento costituisce parte integrante del regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi previsto dall'art. 89 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Articolo 20 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del regolamento	2
Articolo 2 - Definizioni	2
Articolo 3 – Tipologia di incarico	2
Articolo 5 – Presupposti di legittimità per il conferimento degli incarichi.....	3
Articolo 6 – Programmazione degli incarichi.....	3
Articolo 7 – Limiti di spesa	4
Articolo 8 - Competenza per il conferimento degli incarichi	4
Articolo 9 – Accertamento utilizzo risorse interne	4
Articolo 10 – Procedura di individuazione delle professionalità.....	5
Articolo 11 - Corrispettivo.....	6
Articolo 12 – Selezione degli esperti	6
Articolo 13 – Esclusione dal ricorso a procedure comparative.....	7
Articolo 14 – Formalizzazione dell'incarico	8
Articolo 15 - Durata del contratto e verifica esecuzione e buon esito dell'incarico.....	9
Articolo 16 – Registrazione e pubblicità degli incarichi	9
Articolo 17 – Controlli dell'organo di revisione e della Corte dei Conti.....	10
Articolo 18 - Esclusioni	10
Articolo 19 – Disposizione finale	10
Articolo 20 - Entrata in vigore	11